

C11832 - SMA/IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI TAMOIL ITALIA

Provvedimento n. 24107

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società SMA S.p.A., pervenuta in data 13 novembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

SMA S.p.A. (di seguito, SMA) è una società che opera in Italia nella distribuzione organizzata moderna di prodotti alimentari e non alimentari. E' interamente controllata da *International Supermarket Stores société anonyme à Conseil d'Administration*, società il cui capitale sociale è detenuto al 93,53% da Groupe AUCHAN S.A. (di seguito, Gruppo AUCHAN).

Il fatturato realizzato in Italia da SMA nel 2011 è stato pari a 2.154 milioni di euro.

Oggetto dell'operazione è l'assunzione in gestione da parte di SMA, a titolo di comodato gratuito, di un impianto di distribuzione carburanti, di nuova realizzazione, sito in Falconara Marittima, via Marconi n. 61, di proprietà di Tamoil Italia S.p.A. (di seguito, Tamoil).

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'assunzione in gestione da parte di SMA, sulla base di un contratto di comodato gratuito, per un periodo di almeno *[omissis]*¹, di un impianto di distribuzione carburanti di nuova realizzazione sito in Falconara Marittima, in provincia di Ancona, di proprietà della società Tamoil. Nell'ambito del rapporto di cessione in comodato gratuito, Tamoil stipulerà con SMA un contratto di somministrazione in esclusiva di carburanti, in forza del quale l'impianto esporrà, oltre al marchio SMA, anche quello di Tamoil (*cobranding*).

III. QUALIFICAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisto del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

Il mercato del prodotto rilevante è quello della distribuzione su rete stradale di carburanti per uso autotrazione (benzine, gasolio, GPL).

Il mercato della distribuzione carburanti sulla rete stradale è caratterizzato, dal lato dell'offerta, dalla presenza di un elevato numero di imprese di distribuzione convenzionate o direttamente controllate dalle principali società petrolifere attive sul territorio nazionale. Dal lato della domanda, il mercato risulta contraddistinto dalla presenza di un numero molto elevato di consumatori che effettuano, in modo ricorrente, frequenti acquisti di prodotto per quantità ridotte e che non trovano vantaggioso rifornirsi presso impianti di distribuzione situati lontano dal luogo in cui svolgono la propria attività.

Sulla base delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, l'estensione geografica del mercato della distribuzione in rete stradale è di tipo locale e coincide prevalentemente con il territorio della provincia in cui sono situati gli impianti oggetto di acquisizione. Il mercato rilevante, ai fini della presente concentrazione, è quello della distribuzione di carburanti in rete stradale nella provincia di Ancona.

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

Effetti dell'operazione

Il Gruppo AUCHAN è già titolare di altri impianti di distribuzione su rete stradale di carburanti per uso autotrazione nella provincia di Ancona, corrispondenti ad una quota di mercato, in termini di volumi erogati, di poco superiore al punto percentuale.

L'operazione in esame, pertanto, non è idonea a modificare in maniera significativa le condizioni concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che le operazioni in esame non determinano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella